



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, rubricato *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante *“Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica”* e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante *“Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica”*, il quale, al comma 1, prevede che *“Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi”* e, al comma 2, stabilisce che *“La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente (...) in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica”*;

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* e, in particolare, l'articolo 20, comma 4, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone tra l'altro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, recante *“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *“Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e, in particolare, l'articolo 11, come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui *“con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, in particolare l’articolo 1, comma 287, il quale ha disposto che “*con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero*”;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante “*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*”, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l’articolo 1, rubricato “*Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici*”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 112 del 5 luglio 2024 concernente la determinazione, con decorrenza 1° luglio 2024, della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base della liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e degli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

VISTO decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D’Ascenzo è stato nominato Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’INAIL del 24 febbraio 2025, concernente la “*Rivalutazione dal 1° luglio 2025 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi*”, allegata alla sotto riportata relazione del Direttore generale dell’INAIL, secondo la quale “*In assenza di un rinnovo contrattuale per il personale sanitario del comparto Sanità, rimangono in vigore le retribuzioni convenzionali fissate per gli anni 2019, 2020 e 2021 dall’ultimo contratto. Pertanto, anche per i tecnici sanitari di radiologia medica si procede*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

con la rivalutazione annuale sulla base dell'indice Istat, a norma dall'art. 11 del d.lgs 38/2000. L'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'Istat (al netto dei consumi dei tabacchi) è risultato per l'anno 2023 pari a 118,7 e per l'anno 2024 pari a 119,7 (base 2015=100). Pertanto, il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1°luglio 2025 agli indennizzi dovuti dall'Inail è il seguente: 1,008 (...omissis...). I maggiori oneri per l'anno 2025 connessi alla spesa per la rivalutazione delle retribuzioni dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi ammontano ad euro 33,71";

VISTA la nota prot. n. 585 del 5 marzo 2025, allegata alla suddetta Nota tecnica della Consulenza statistico attuariale con la quale la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha reso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, parere favorevole alla rivalutazione di cui trattasi;

VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale del rapporto assicurativo del 17 marzo 2025, avente ad oggetto la *"determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica con decorrenza 1°luglio 2025"*, laddove è riportato che la Consulenza statistico attuariale *"ha reso noto che, per i tecnici sanitari di radiologia, non è intervenuto il rinnovo contrattuale e, pertanto, rimangono in vigore le retribuzioni convenzionali fissate per gli anni 2019, 2020 e 2021 dall'ultimo contratto sottoscritto in data 2 novembre 2022. Di conseguenza per la categoria degli assicurati in argomento la rivalutazione annuale deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 38/2000, sulla base del coefficiente dell'1,008, derivante dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2023 (media annua), pari allo 0,8%";*

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 45 del 26 marzo 2025, con la quale è stata approvata la *"determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2025";*

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025, con il quale è stato comunicato, in relazione alla citata deliberazione n. 45 del 26 marzo 2025 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 17 aprile 2025, nella quale è stato reso il parere di competenza del Ministero della salute sulla citata delibera del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2025 e, contestualmente, è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e dello stesso Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

(Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e degli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive)

1. La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2025, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella:

Eventi	Retribuzioni convenzionali rivalutate al 1° luglio 2025
Anno 2016 e precedenti	29.370,51 euro
Anno 2017	29.611,96 euro
Anno 2018	30.134,54 euro
Anno 2019	29.917,09 euro
Anno 2020	30.004,82 euro
Anno 2021 - 2025	30.620,24 euro

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, 24 aprile 2025

f.to Marina Elvira Calderone